



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 43 DEL 10/05/2021

OGGETTO: Ordinanza per il divieto di balneazione - acque di non balneazione per motivi non dipendenti da inquinamento - stagione balneare 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008, di attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 e successive modificazioni, che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni, tra l'altro, la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le acque non idonee alla balneazione;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 per la definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b) che sostituisce il testo dell'art. 6 comma 4 del decreto 30 marzo 2010, ove si dispone che i Comuni effettuino la trasmissione dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute;
- Acquisita con prot. com.le n. 40939 del 04/06/2019 la nota prot. n. 215596 del 03/06/2019 del Direttore Regionale della Direzione Difesa del Suolo con cui si rende nota l'attivazione della procedura online di inserimento da parte dei Comuni delle ordinanze di divieto di balneazione e di revoca sul Portale Acque del Ministero della Salute, e si allegano le istruzioni operative che ricomprendono, tra l'altro, l'invio mediante moduli online delle ordinanze di divieto relativo alle aree non adibite alla balneazione;
- Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 824 del 29 settembre 2020 con il quale sono state classificate le acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2021 sulla base dei dati di analisi del quadriennio 2017-2020, fermo restando che l'idoneità resta subordinata all'esito favorevole delle analisi sulle acque che dovranno essere eseguite poco prima dell'inizio della stagione;
- Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 926 del 10 novembre 2020 con il quale è stata confermata per l'anno 2021 la perimetrazione delle acque di balneazione del Veneto ed i relativi punti di monitoraggio come da individuazione di cui al proprio Decreto n. 139 del 13 febbraio 2020, nonché la durata della stagione balneare come individuata per l'anno 2020 con Decreto Regionale n. 465 del 28 ottobre 2019, ossia tra il 15 maggio ed il 15 settembre, periodo di maggiore affollamento delle spiagge;
- Visto il Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 53 del 16 febbraio 2021 con cui si approva il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2021 e si conferma l'individuazione delle acque di non balneazione di cui alla Tabella n. 3 Allegato A al Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 139 del 13 febbraio 2020, tra cui le seguenti acque di non balneazione per motivi non dipendenti da inquinamento in Comune di Jesolo (VE): **ACQUA N. 5** dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 26 (sponda sinistra della foce del fiume Piave) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 27 (sponda destra della foce del fiume Piave); **ACQUA N. 6** dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 35 (sponda sinistra della foce del fiume Sile) al limite del confine comunale con Cavallino Treponti (centro della foce del fiume Sile);

- Vista la precedente ordinanza n. 65 del 21/05/2020 con la quale è stata vietata la balneazione in corrispondenza delle citate zone n. 5 e n. 6;
- Visti gli art. 13 e 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
- Visto l'art. 52 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio comunale del 6 febbraio 2014, n. 8;
- Ritenuto di dover provvedere per la tutela della salute pubblica;

ORDINA

il **DIVIETO DI BALNEAZIONE**, nel territorio di questo Comune dalla data di adozione del presente provvedimento e per l'intera durata del programma di monitoraggio, nelle zone individuate con Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 139 del 13 febbraio 2020 Allegato A Tabella n. 3 - **Acque di non balneazione**, di seguito indicate:

ACQUA N. 5 – dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 26 (sponda sinistra della foce del fiume Piave) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 27 (sponda destra della foce del fiume Piave):

| COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|
| INIZIO TRATTO | | FINE TRATTO | | LUNGHEZZA (metri) |
| X1 WGS84 | Y1 WGS84 | X2 WGS84 | Y2 WGS84 | |
| 12.730774 | 45.529645 | 12.725157 | 45.528651 | 532 |

ACQUA N. 6 - dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 35 (sponda sinistra della foce del fiume Sile) al limite del confine comunale con Cavallino Treporti (centro della foce del fiume Sile):

| COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|
| INIZIO TRATTO | | FINE TRATTO | | LUNGHEZZA (metri) |
| X1 WGS84 | Y1 WGS84 | X2 WGS84 | Y2 WGS84 | |
| 12.585186 | 45.479543 | 12.584382 | 45.479139 | 202 |

Legenda

X1=Longitudine inizio (in gradi decimali) Y1=Latitudine inizio (in gradi decimali)

X2=Longitudine fine (in gradi decimali) Y2=Latitudine fine (in gradi decimali)

Note

- Coordinate geografiche WGS84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su cartografia regionale - ortofoto del 2012.
- Lunghezze delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o bocche di porto e/o porti.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 4-8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O. Ambiente e Protezione Civile di questo Comune.

La Società Jesolo Turismo S.p.A. è incaricata di eseguire il presente provvedimento mediante l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto (stagione balneare), in corrispondenza delle zone sopraindicate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di Balneazione" compreso simbolo grafico, in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

Copia della presente sarà inserita mediante procedura online sul Portale Acque del Ministero della Salute e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale ed all'U.O. Demanio marittimo e navigazione - Sede, alla Società Jesolo Turismo S.p.A., alla Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, nonché per conoscenza all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - Unità Organizzativa Qualità del Mare e delle Lagune, alla Regione Veneto - Area Tutela e sicurezza del territorio - Direzione Ambiente, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune fino al 30 settembre 2021.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
La presente consta di tre pagine.

Dalla Residenza Municipale,



Il Dirigente
Settore Sicurezza e gestione del territorio
Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.